

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3124

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRIGLIA, BEORCHIA, BRINA, CAPPELLI
e LEONARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1991

Esenzione dall'IVA per le operazioni aventi ad oggetto
materie prime preziose allo stato grezzo

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10, primo comma, numero 11), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede tra le operazioni esenti dall'IVA le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli. L'esenzione in questione è determinata dalla considerazione che l'oro nelle suddette forme è destinato tipicamente all'uso industriale, pertanto l'esenzione non spetta qualora la cessione abbia per oggetto l'oro già lavorato anche se questo si presenta in forme analoghe a quelle sopra indicate. Nei riguardi delle operazioni relative a valute estere, anche per le operazioni relative all'oro, la disposizione di «esenzione» vale

per le operazioni di cui non siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi (UIC), o le banche agenti, dato che queste ultime operazioni non sono considerate attività commerciale ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni e integrazioni. Sono inoltre esenti da IVA le operazioni di importazione di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli ai sensi dell'articolo 68, lettera *b*), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, e successive modificazioni.

Tale distinzione tra l'oro utilizzato a fini commerciali e l'oro posseduto da banche

agenti, UIC e Banca d'Italia è giustificata dal fatto che il metallo prezioso, fin quanto rimane nella disponibilità di detti Istituti, riveste la stessa natura del denaro; pertanto le cessioni e le importazioni relative all'oro greggio destinato ai richiamati Istituti sono escluse - come ribadito anche dal Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse, con la risoluzione n. 500 616 del 3 marzo 1973 - dal campo di applicazione delle menzionate esenzioni, essendo totalmente escluse dalla disciplina tributaria sul valore aggiunto, la quale ha come presupposto la realizzazione a seguito delle cessioni di beni di un plusvalore a favore di una delle parti.

Rientrano nello stesso trattamento tributario di non assoggettabilità ad IVA le cessioni di oro non lavorato in lingotti, verghe e simili da parte delle banche agenti importatrici ai Banchi metalli preziosi, cioè a quei soggetti che eseguono il taglio, la prima lavorazione e la commercializzazione del metallo in questione. Ciò in quanto l'oro è considerato fino a questo punto oro valutario e come tale regolato dalla norma valutaria, ed inoltre perchè i detti Banchi metalli preziosi svolgono una funzione complementare a quella svolta dalle aziende di credito.

Il successivo passaggio per le cessioni da parte dei Banchi metalli preziosi nei confronti degli operatori del settore (industrie orafe, imprese artigiane, eccetera) rientra tra le operazioni esenti ai sensi della citata norma, di cui al numero 11) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a meno che questi non rivestano la qualifica di esportatori abituali, ipotesi in cui si verifica un'altra fattispecie di non assoggettabilità all'IVA riconducibile all'articolo 7, ultimo comma, e successive modificazioni, ed all'articolo 8, lettera a), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Per completare l'esame della disciplina IVA applicabile all'oro si precisa che la commercializzazione dell'oro lavorato è considerata normale cessione imponibile di IVA con l'aliquota del 19 per cento. Per quanto riguarda invece il trattamento fi-

scale, e specialmente quello dell'IVA relativo alle materie preziose allo stato grezzo, l'ordinamento non prevede la loro esenzione nella fase della cessione all'interno del territorio nazionale nè in fase di importazione, ferma restando l'applicabilità della disciplina generale sulla non assoggettabilità ad IVA delle esportazioni per il principio della territorialità dell'imposta di cui all'articolo 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Al riguardo va segnalato che il diverso regime applicato nei confronti delle materie prime preziose determina un conseguente sfavore per il loro uso industriale e tenuto conto che queste rappresentano un surrogato dell'oro come riserva di valore, tale differenziazione non trova una giustificazione dal punto di vista economico, in quanto entrambe queste categorie di beni presentano le medesime caratteristiche dal punto di vista commerciale e caratteristiche in parte analoghe, nel senso sopra chiarito, quanto alla funzione dell'oro come moneta.

D'altro canto l'imposizione sulle cessioni delle materie prime preziose, oltre a costituire una misura disincentivante rispetto ad un utilizzo delle stesse materie per uso industriale e sanitario, costituisce, dato anche l'elevato valore di dette pietre preziose, una appetibile categoria di beni da importare (essendo provenienti da Paesi extracomunitari) evadendo l'applicazione dell'IVA e delle imposte doganali. Oltre a tale considerazione va infatti sottolineato che il regime impositivo agevola l'esistenza di un mercato nero delle pietre preziose parallelo al mercato ufficiale.

L'introduzione di un sistema che consenta l'esenzione dall'imposizione delle materie prime preziose allo stato grezzo consentirebbe una razionalizzazione, in particolare con riferimento alla fase dell'importazione e cessione delle stesse ai soggetti che siano titolari di licenze di polizia ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (imprese artigiane di oreficeria e orafi-gioiellieri), ed

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una conseguente calmierazione dei prezzi finali dei prodotti di gioielleria. Tale esenzione, in definitiva, comporterebbe un maggiore trasparenza del processo di produzione di detti prodotti di gioielleria con

la conseguenza di evidenziare in maniera più chiara ed estensiva la base imponibile relativa al prodotto lavorato finale che rimarrebbe assoggettato alla normale aliquota del 19 per cento di IVA.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 11) è inserito il seguente:

«11-*bis.*) le cessioni di argento, platino, palladio in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli e lamine, di diamanti, zaffiri, rubini, coralli e smeraldi allo stato grezzo, effettuate a soggetti titolari delle licenze di pubblica sicurezza di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;».